

ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO - MONTECCHIO

Via dei Tigli, 2 – 05018 ORVIETO (TR)

Tel. 0763/302485 Fax 0763/305665

C.F. 90017200552

e-mail: tric82200b@istruzione.it

postacert: tric82200b@pec.istruzione.it

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE AUTONOME (Stipulato a mezzo contratto in forma pubblica amministrativa)

Il giorno 08 del mese di Maggio dell'anno alle ore 09,00 presso la sede dell'istituzione scolastica Orvieto Montecchio davanti a me, D.S.G.A MASSIMO TIRACORRENDO nato a Castelviscardo il 10/10/1958 c.f. TRCMSM58R10C289J appositamente individuato quale verbalizzante dal Dirigente della istituzione scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO sono convenuti:

1. la Dott.ssa ISABELLA OLIMPIERI nata a ORVIETO (TR) il 26/07/1972 (C.F. LMPSLL72L66G148V) nella sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO-MONTECCHIO, autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera n. 46 del 28/04/2017 del Consiglio di Istituto;

2. la Dott.ssa ELVIRA BUSA' nata a MESSINA il 01/05/1952 (C.F. BSULVR52E41F158Z) nella sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell'Istituzione Scolastica I.I.S. SCIENTIFICO-TECNICO , autorizzato alla stipula del presente contratto con Verbale 1 - delibera n. 3 del 28/04/2017 del Consiglio di Istituto;

3. la Dott.ssa ANTONELLA MEATTA nata a Acquapendente (VT) il 01/04/1972 (C.F. MTTNNL72D41A040B) nella sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro-tempore dell'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO M. CAPPELLETTI autorizzato alla stipula del presente contratto con delibera n. 44 del 28/04/2017 del Consiglio di Istituto;

Tutti Dirigenti Scolastici così come meglio appena sopra identificati, rinunciano, con dichiarazione espressa, alla presenza di testimoni durante la redazione del presente atto per procedere a stipulare il presente contratto, di seguito in alternativa, indicato anche "atto", avente forza di titolo ufficiale ad ogni e qualsivoglia effetto di legge tra le sotto riportate Istituzioni Scolastiche autonome:

- | | | | |
|----|------------------------------|------------------|----------------------|
| 1) | I.C. ORVIETO-MONTECCHIO | C.F. 90017200552 | con sede a Orvieto; |
| 2) | I.C.M. CAPPELLETTI -ALLERONA | C.F. 90009740557 | con sede a Allerona; |
| 3) | I.I.S. SCIENTIFICA E TECNICA | C.F. 90017210551 | con sede a Orvieto.; |

PREMESSA

- Visto l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche) che prevede la possibilità di promuovere accordi di Rete e Convenzioni tra Istituzioni scolastiche per il raggiungimento delle proprie attività istituzionali e per il coordinamento di attività di comune interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 L. 241/90 e successive integrazioni e modificazioni;

- Tenuto conto che gli accordi di Rete possono avere per oggetto attività di amministrazione e contabilità, di acquisizione di beni e servizi, di attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e aggiornamento, di altre attività comunque coerenti con le finalità istituzionali di ogni singola scuola;

- Tenuto conto che i piani per l'offerta formativa adottati dalle singole istituzioni scolastiche costituite prevedono la possibilità di accordi di rete;

- Preso atto che l'adesione al presente accordo di Rete è stata regolarmente deliberata dai competenti organi collegiali delle scuole costituite, con specifiche atti deliberativi che si allegano al presente per divenirne parte integrante e sostanziale;

- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; - Acquisita la disponibilità dei Dirigenti Scolastici delle istituzioni costituite a convenire di dar vita ad una Rete di Scuole per l'individuazione del soggetto Gestore del Servizio di Assicurazione RCT infortuni alunni/personale tramite un unico Bando ai sensi del D. Lgs. n.50/2016, procedura negoziata attraverso l'invito di 5 Società del settore;

Visto il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - del 1° febbraio 2001, n. 44 concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche", di seguito chiamato semplicemente D.M. 1° febbraio 2001, n. 44;

- Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.;

- Viste le delibere autorizzative dei Consigli di Istituto delle scuole interessate per l'adesione in Rete di cui al presente atto;

I DIRIGENTI SCOLASTICI INNANZI MENZIONATI CONVENGONO CON IL PRESENTE CONTRATTO DI ISTITUIRE UN ACCORDO DI RETE TRA LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE SOPRA COSTITUITE SECONDO QUANTO DI SEGUITO RIPORTATO.

Art. 1 Il preambolo e gli allegati descritti in calce fanno parte integrante del qui presente atto.

Art. 2 La Scuola con sede in ORVIETO, alla via dei Tigli,2 viene di comune accordo individuata ed assume il ruolo di Scuola Capofila della Rete Scolastica di cui al presente atto, per espletare il bando di gara, la comparazione delle offerte e l'individuazione del Gestore con il quale verrà stipulata, per ogni singola scuola, la convenzione di assicurazione RCT infortuni alunni/personale. Il Dirigente Scolastico della scuola capofila, Dott.ssa Isabella Olimpieri è individuato organo responsabile della gestione del procedimento, Rup e del trattamento dei dati così pure del raggiungimento dell'obiettivo programmato ed approvato. In collaborazione tra tutte le istituzioni scolastiche di cui al presente accordo, verranno predisposti i seguenti prospetti da allegare al Bando predisposto dalla scuola capofila: - Schema di capitolato tecnico comune alla Rete di Scuole; - Schema di offerta tecnica; - Schema di offerta economica, dichiarazioni e tutto quello che è propedeutico alla gara.

Art. 3 La Rete assume il nome di " UNA RETE PER I SERVIZI DI ASSICURAZIONE RCT infortuni alunni/personale" lasciando impregiudicate l'autonomia e le prerogative di ciascuna Istituzione scolastica autonoma ed essa aderente che mantiene le caratteristiche di soggetto giuridico a se stante. L'Accordo, nello specifico, è finalizzato alla semplificazione della gestione delle procedure di gara per l'individuazione della nuova agenzia Assicurativa. Pertanto, nell'ambito della suddetta formula di aggregazione, viene individuata una Istituzione Scolastica che seguirà tutto l'iter procedurale fino all'aggiudicazione definitiva.

Art. 4 Gli Istituti scolastici saranno rappresentati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA o da loro delegati. Gli Istituti scolastici firmatari del presente accordo, individuano l'organo deliberante e l'individuazione delle modalità di funzionamento. L'organo responsabile della gestione e del raggiungimento delle finalità del presente accordo opererà in sinergia con la "Conferenza di servizi", così come disciplinato dall'art. 14 L. 241/90; L'attività svolta dalla scuola capofila, sia interna che esterna, deve essere opportunamente resa nota e condivisa dagli Istituti scolastici compresi nel presente accordo. La convocazione della Conferenza di servizi è disposta dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, o suo delegato, che svolge anche funzioni di Presidente della Conferenza. Le riunioni della Conferenza di servizi si svolgeranno nella sede individuata nella convocazione. Per ogni riunione viene redatto un verbale a cura del Direttore dei S.G.A. della scuola capofila che partecipa alla Conferenza in qualità di segretario verbalizzante e componente. Il verbale, sottoscritto dal Dirigente Scolastico che ha presieduto e dal segretario verbalizzante ed inviato alle scuole aderenti all'accordo. Ogni deliberazione viene assunta a maggioranza semplice.

Art. 5 Il presente atto ha ad oggetto la progettazione e la realizzazione della sotto indicate attività che sono così contraddistinte: - la predisposizione di un capitolato tecnico ampliato con i servizi comuni a tutti gli Istituti Scolastici facenti parte del presente accordo; - la richiesta di servizi alle Agenzie assicuratrici ai quali potrà essere attribuito un punteggio di merito tecnico e di merito economico in relazione all'offerta richiesta; - la stipula della Convenzione di assicurazione sarà effettuata da ciascuna Istituzione scolastica autonoma aderente alla Rete.

Art. 6 Il presente atto ha validità a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto e fino al 31/08/20 le parti possono convenire, entro tre mesi dalla scadenza naturale, di prorogare ulteriormente l'accordo per altri quattro anni, per le stesse finalità. Il rinnovo tacito del presente contratto non è consentito; si fa rinvio, in proposito, al disposto dell'art. 44 - comma 2 - della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Art. 7 L'attività istruttoria e l'approvazione delle linee di indirizzo generale riguardanti la materia di cui al precedente art. 4, sono definiti in seno ad apposita Conferenza di Servizio secondo le procedure disposte dagli artt. 9, 10, 11 e 12 della legge 24 novembre 2000, n. 340 che, al Capo II°, apporta modifiche alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Per fatti che interessano la Rete, le Conferenze di Servizio potranno essere convocate periodicamente dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila.

Art. 8 In sede di Conferenza di Servizio saranno altresì determinate le quote di apporto finanziario afferenti a ciascuna Scuola aderente alla Rete che si dovessero rendere eventualmente necessarie per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 4, secondo criteri da concordare nella medesima sede.

Art. 9 I finanziamenti di cui al precedente art. 8 affluiranno, in tempi appropriati, nel Programma Annuale della Scuola capofila di cui al precedente art. 2, in analogia a quanto disposto dall'art. 8 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, per la realizzazione di programmi complessi, e saranno contabilizzati quali attività per conto terzi o in altre Aggregazioni e Voci opportunamente individuate. Sarà altresì cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi della stessa Scuola capofila opportunamente predisporre, le relative "Schede Illustrative Finanziarie" secondo quanto disposto dall'art. 2, cv.6, del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Art. 10 L'attività negoziale della Rete inerente la materia di cui all'art.4 del presente atto è affidata e sarà svolta dal Dirigente Scolastico della Scuola capofila che la eserciterà secondo le previsioni normative dell'art. 31, c. 1, del già più volte citato D.I. 1° febbraio 2001, n. 44. Art. 11 Nell'eventualità in Conferenza di Servizio dovessero essere decise eventuali acquisizioni in economia di beni e servizi attinenti e necessari all'ottimale realizzazione delle materie elencate al precedente art. 4, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila adotterà la procedure di acquisto in base al combinato disposto delle regole stabilite dall'art. 34 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 e dall'art 125 del D. L.vo n.163 del 6 aprile 2006. Art. 12 Entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun anno scolastico di cui al precedente art. 6, il Dirigente Scolastico della Scuola capofila trasmetterà alle altre Scuole aggregate in Rete copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, fermo restando il diritto di accesso ai relativi atti che gli organi delle cointeressate Istituzioni Scolastiche potranno esercitare ogni qualvolta sarà ritenuto necessario.

Art. 13 La Rete che con il presente atto si costituisce, è aperta a tutte le Scuole che intendono parteciparvi; la richiesta di adesione va proposta in forma scritta dal Dirigente Scolastico della Istituzione interessata, previa apposita delibera del Consiglio di Istituto e trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla prossima Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici della già costituita Rete, tramite la Scuola capofila. La decisione viene assunta all'unanimità in prima seduta; a maggioranza dei presenti in seconda seduta. L'adesione ha effetto dalla data di sottoscrizione dell'accordo da parte della Scuola richiedente.

Art. 14 Le Istituzioni Scolastiche facenti parte della Rete di cui al presente atto, hanno facoltà di recesso dall'accordo. La richiesta di recesso è esercitata dal Dirigente Scolastico della Scuola interessata, in forma scritta e previa apposita delibera del Consiglio di Istituto. Tale richiesta va trasmessa, con le dovute forme di garanzia, alla prossima Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici della già costituita Rete, tramite la Scuola capofila. La decisione viene assunta all'unanimità in prima seduta; a maggioranza dei presenti in seconda seduta. Il recesso sarà efficace al completamento delle attività avviate.

Art. 15 In caso di controversie che dovessero insorgere tra le Scuole facenti parte della Rete di cui al presente atto, si stabilisce che esse sono assoggettate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, e dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e che è individuato fin d'ora quale foro competente quello afferente al territorio della Scuola capofila.


Art. 16 Il presente atto è depositato in originale presso gli Uffici amministrativi di ciascuna delle Scuole aderenti alla Rete e pubblicato in copia ai rispettivi Albi-Web. Con motivata deliberazione del Consiglio di d'Istituto ogni scuola aderente può revocare l'adesione al presente accordo.

Art. 17 Fanno parte del presente accordo le delibere degli organi collegiali.

Art. 18 La registrazione del presente atto di Accordo di Rete è prevista solo in caso d'uso e le relative spese sono a carico della parte richiedente.

Art. 19 Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete eleggono il proprio domicilio per tutto quanto attinente all'oggetto del presente accordo presso la sede della Scuola capofila. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello del luogo ove ha sede la Scuola Capofila. Per tutto quanto non previsto dalla convenzione, le scuole fanno espresso rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia degli accordi di rete tra istituzioni scolastiche autonome. Letto, confermato e sottoscritto.


Firma del DSGA verbalizzante




Firma dei Dirigenti Scolastici delle Scuole aderenti all'accordo



D.S. I. Olimpieri



D.S. A. Meatta



D.S. E. Busà

